

## Sentenza del 21/12/2020 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 4

### Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

### Massima:

Nessuna massima presente

### Testo:

Con sentenza n. 147 del 16.1.2018 la C.T.P. di La Spezia respingeva il ricorso proposto dall'A.M.C.A. C. di XXXXX avverso avvisi di accertamento notificati il 21.12.2016 dal Comune di XXXXXXX per TARSU anni 2010, 2011 e 2012 relativi alle superfici occupate sull'isola di XXXXX.

La denuncia originaria dichiarava la presenza di superfici pari a mq. 1589 corrispondenti alla caserma.

Il Comune aveva invece calcolato superficie per mq. 51.424 di cui mq. 25.730 corrispondenti ad aree imponibili non dichiarate.

Richiedeva il pagamento di euro 527.386,00 per il 2010, euro 296.076,00 per il 2011 ed euro 289.562,00 per il 2012, oltre a sanzione per infedele dichiarazione di euro 166.680,55.

L'area oggetto di accertamento è adibita a camping e, secondo l'A., adibita ad attività di carattere addestrativo e di recupero psico-fisico del personale delle FF.AA., a carattere stagionale. Inoltre si tratterebbe di zona boschiva insuscettibile di produrre rifiuti.

Secondo la C.T.P. la ricorrente non ha dimostrato eventuale errore di calcolo delle aree inutilizzabili. Né poteva essere riconosciuta la riduzione ex art. 66 D.Lgs 507/1993 per la stagionalità dell'attività per la mancanza di denuncia.

Le spese venivano compensate.

Appellava l'A.M. esponendo i seguenti motivi.

Violazione art. 1 L. 269/2006 - travisamento.

L'unica dichiarazione, valevole ex lege anche per gli anni successivi, è del 1997. La sanzione per infedele denuncia è stata applicata per gli anni successivi.

L'art. 1 cit. prevede il 31 dicembre del 5° anno successivo per l'accertamento a pena di decadenza.

1. Sulla mancanza di prova in ordine all'eventuale errore di calcolo delle aree inutilizzabili violazione art. 2697 c.c.

Secondo l'appellante c'è stata un'inversione dell'onere probatorio.

1. L'uso stagionale era noto al Comune che doveva applicare la relativa riduzione tariffaria ex art. 66 cit.

Lo smaltimento nel periodo invernale veniva svolto dall'Aeronautica come da fatture prodotte.

4. Obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, ex art. 73 D.Lgs 507/93; violazione art. 31 Regolamento TARI del Comune.

5. Prescrizione per l'anno 2010 che scadeva il 31.12.2015.

Richiedeva poi la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, domanda che trovava accoglimento il 2.7.2019.

Così concludeva: "Voglia Codesta Ill.ma Commissione Tributaria Regionale della Liguria, previa sospensione ex art. 52 D.Lgs. n. 546/92 della sentenza impugnata e degli atti gravati, riformare la sentenza n. 147/20/8 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia in data 16 gennaio 2018 e per l'effetto accogliere, nel merito, il ricorso, procedendo all'annullamento degli avvisi di accertamento notificati all'A.M. in data 23/12.20/6 dal Comune di

XXXXXXXXXXXX, relativi rispettivamente "all'infedele denuncia" e agli "omessi versamenti" della tassa sui rifiuti solidi urbani per gli anni 2010-2012 e al conseguente annullamento dell'imposizione delle correlative sanzioni ed interessi e di tutti gli atti preordinati, pregressi e/o successivi ai suddetti avvisi di accertamento.

Con il favore delle spese."

Si costituiva il Comune di XXXXXXXXXX chiedendo che il ricorso in appello fosse dichiarato inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato nel merito.

Con ordinanza del 25.10.2019 la C.T.R. disponeva C.T.U. disponendo il seguente quesito: Indichi il C. T.U. le estensioni delle superfici XXXXXXXXXX, già coperte che scoperte, destinate allo svolgimento delle attività addestrative o connesse al recupero psico-fisico del personale delle forze armate."

Le parti depositavano memorie del 28.2.2020 e 8.10.2020 l'A.M. e del 21.3.2019 e 25.6.2020 il Comune.

L'elaborato peritale veniva predisposto e datato 11.2.2020.

La vertenza veniva posta in discussione all'udienza del 20.10.2020.

All'esito delle rispettive difese risulta che entrambe le parti abbiano esposto dati smentiti dalle risultanze della C.T.U., come di seguito verrà evidenziato.

Venendo alle argomentazioni trattate dall'appellante, va respinta l'eccezione di prescrizione dell'anno 2010. In proposito trova applicazione il principio del carattere permanente della violazione contestata (Cass. 14/4/2010 n. 8849; Cass. 16/1/2009 n. 932) per cui l'omessa denuncia o la dichiarazione infedele si rinnova tacitamente di anno in anno (c.d. "dichiarazione ultrattiva", vale a dire di una dichiarazione che, a causa della stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto tributario, non deve essere riformata quando, in assenza di variazioni, sarebbe identica a quella precedente e quindi inutile).

Nella fattispecie si è verificata l'ipotesi di infedele dichiarazione e conseguente minor versamento da applicarsi sul maggiore importo che avrebbe dovuto essere versato in base alle risultanze emerse in corso di giudizio.

Sull'onere di prova circa la superficie suscettibile di produrre rifiuti (che costituisce il presupposto impositivo), si evidenzia come le parti non abbiano fornito elementi sufficienti per la relativa esatta determinazione sicché si è reso inevitabile il licenziamento di C.T.U. considerata anche la natura boschiva di buona parte della superficie a disposizione dell'A. nonché la presenza di un'area destinata a campeggio, attività quest'ultima che indiscutibilmente è suscettibile di realizzare il predetto presupposto impositivo, superficie non indicata nella dichiarazione dell'utilizzatore.

Non può essere applicata la riduzione per l'attività stagionale in quanto la stessa deve essere espressamente richiesta, indipendentemente dalla conoscenza o meno che il Comune possa avere di tale situazione. L'art. 66 D.Lgs. 507/1993 è stato pertanto infondatamente invocato.

Circa l'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, lo stesso non sussiste non trattandosi di tributi armonizzati.

Venendo alle risultanze della C.T.U., intanto va rilevata l'ammissibilità della relativa richiesta avanzata dalla A. La stessa non può essere ritenuta meramente esplorativa essendovi contrasto non solo sulle superfici rispettivamente dichiarate e pretese ma anche sulla suscettibilità di creare il richiamato presupposto impositivo con particolare riguardo alla parte boschiva.

La C.T.U. ha dunque verificato:

estensione di aree coperte per complessivi mq. 1.833,8281, superficie pertanto superiore ai mq. 1.589 denunciati. Va respinta la richiesta di correzione circa la superficie di mq. 1g 2,8092 ad un locale indicato dal C.T.U. come "cucine". Ed invero anche la diversa destinazione di "celle frigorifero" è suscettibile di produrre rifiuti. L'eventuale errore di individuazione della destinazione è pertanto irrilevante.

Quanto all'estensione delle aree scoperte, le stesse sono state indicate in mq. 11.761,9947. Di tale superficie mq. 892,9397 sono occupati da "piazzole tende" come tali tassabili.

Il Comune non fornisce validi argomenti volti a dimostrare la tassabilità delle ulteriori superfici scoperte, posto che l'essere suscettibile di presenza umana non integra il presupposto impositivo dell'idoneità alla produzione dei rifiuti. Del resto lo stesso Comune aveva già dichiarato di avere escluso dalle aree imponibili quelle boschive o ritenute eccessivamente ripide, precisando di avere escluso dal computo le aree collocate al di sopra dei 6 metri di quota rispetto al livello del mare.

L'impugnata sentenza va pertanto riformata ed il ricorso introduttivo del giudizio parzialmente accolto. Le spese, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate così come quelle relative alla C.T.U. che vengono liquidate in euro 7.307,30 oltre oneri di Legge e C.N.P. sulla parte imponibile, come da richiesta dell'Arch.

M.B. del 24/2/2020, depositata in atti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello dell'A.M. e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 147/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, determina la superficie tassabile per gli anni 2010, 2011 e 2012, di cui agli impugnati avvisi di accertamento, in mq. 1.833,8281 per le aree coperte e in mq. 892,9397 per le aree scoperte. Sanzioni di conseguenza.

Compensa integralmente le spese del giudizio così come quelle di C.T.U., che vengono poste a carico solidale delle parti, queste ultime liquidate in euro 7.307,30 oltre oneri di legge e C.N.P. sulla parte imponibile.

Genova, 20.10.2020